


SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO.

(sintesi dal testo "Comunità"
di Paolo Ronchetti
Ed. Zanichelli)

IL RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti regolata dal diritto.
corrisponde all'esercizio di



1. interesse legittimo

è simile al diritto soggettivo, ma la norma protegge l'interesse individuale di riflesso ad un interesse collettivo. (Es. nei concorsi pubblici, l'interesse dell'individuo preparato è tutelato dall'interesse della Pubblica Amministrazione di avere dipendenti preparati). In sede giudiziaria la tutela del cittadino è più garantita attraverso l'interesse legittimo, rispetto alla violazione di un interesse soggettivo.

LA PERSONA FISICA

Per il Diritto, non sempre il termine "persona" corrisponde all'essere umano; corrisponde infatti a


persone fisiche
(tutte le persone nate vive e sin che sono vive)

persone giuridiche
(es. società per Azioni)

1) le persone fisiche

le persone fisiche devono essere rintracciabili attraverso

DOMICILIO
(luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi)



RESIDENZA
(luogo dove la persona vive abitualmente)

DIMORA
(luogo dove la persona soggiorna temporaneamente)

Ovviamente il domicilio, la residenza e la dimora possono coincidere.

Ci sono dei casi in cui la persona non è più rintracciabile per causa sconosciuta, cioè non è certa la morte; si verifica pertanto una delle tre situazioni

SCOMPARSA

Il Tribunale dichiara scomparsa una persona quando i familiari non ne hanno più notizie. Il patrimonio della persona rimane intatto e viene nominato un curatore.

ASSENZA

Dopo due anni dalla scomparsa, il Tribunale può dichiarare l'assenza e gli eredi hanno il godimento temporaneo beni, senza procedere a vendite.

MORTE PRESUNTA

Quando sono trascorsi 10 anni dall'ultima notizia dello scomparso, il Tribunale può dichiararne la morte presunta, che produce gli stessi effetti della morte accertata. Può essere sufficiente un tempo inferiore se la scomparsa è avvenuta in situazioni molto particolari (es. tsunami).


L'INCAPACITA' DI AGIRE

1) la capacità giuridica e la capacità di agire

INCAPACITA' ASSOLUTA
(totalmente privo della capacità)




INCAPACITA' RELATIVA
(parzialmente privo della capacità)



2. **La rappresentanza giuridica.**

Con la rappresentanza giuridica l'interessato può essere sostituito da altra persona: è necessario che il rappresentante dichiari di compiere l'atto in nome del rappresentato. Si dice che il rappresentante “**SPENDE IL NOME**” del rappresentato.

RAPPRESENTANZA



LEGALE

(deriva dalla legge; es. tutore)

VOLONTARIA


(attraverso una **procura** che si effettua di fronte ad un notaio; il rappresentante diventa il procuratore)

LA PERSONA GIURIDICA

La persona giuridica, formata da beni e persone fisiche,
è titolare di diritti e di doveri.

Per essere considerata persona giuridica, occorre
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO.
(Solo lo Stato stesso diventa persona giuridica
nel momento stesso in cui si costituisce)

PERSONE GIURIDICHE



PUBBLICHE

Devono raggiungere scopi di interesse collettivo e sono regolate dal diritto pubblico (es. Stato, Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane)

PRIVATE

Perseguono uno scopo che interessa un numero ristretto di persone e agiscono su un piano di parità con altri soggetti (es. le Società per azioni).

1. **l'autonomia patrimoniale.**

Quello che **CARATTERIZZA** la persona giuridica è

l' AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA.



Il patrimonio della persona giuridica

È SEPARATO

dal patrimonio delle persone fisiche che la compongono.

2. **Capacità giuridica e capacità di agire.**

La persona giuridica è titolare di alcuni diritti, fra cui va ricordato **il diritto al nome** (es. nessuno può utilizzare il nome FIAT per svolgere attività commerciale concorrente).

Agisce per mezzo dei suoi **Organi**, formati da persone fisiche (es. sindaco per il Comune).

3. Estinzione della persona giuridica.

Una persona giuridica non si estingue con la morte della persona fisica, ma per cause diverse, derivanti dalla sua particolare natura (es. fallimento).


Anche in questo caso, come per la sua nascita, è necessario un provvedimento dello Stato.

4. Associazioni non riconosciute.

Sono frequenti anche le associazioni non riconosciute dallo Stato; sono del tutto **legittime** (es. sindacati e partiti politici). Tali associazioni non chiedono il riconoscimento per avere una **maggior autonomia, limitando il controllo statale.**

L'OGGETTO DEL DIRITTO

L'oggetto del rapporto giuridico è costituito dai beni, che possono essere classificati in.



1) il patrimonio.

In Diritto il patrimonio è l'insieme
DI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI (DEBITI)
di una persona.